



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
 Provincia Di L'Aquila

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 30/06/2025

OGGETTO:	APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025. DETERMINAZIONE RATE DI PAGAMENTO E RELATIVE SCADENZE.
-----------------	---

L'anno duemilaventicinque addì trenta del mese di Giugno alle ore 18:00, nell' Aula delle adunanze Consiliari del Comune, in seguito a rituale convocazione, contenente anche l'elenco degli argomenti da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'ordine del giorno indicato nell'epigrafe risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE
SCALISI LUCIANO AMEDEO MARIO	SI
DE BLASIS PASQUALE	SI
GIOVARRUSCIO ANDREA	SI
DI LORETO RAFFAELE	SI
ZANELLO LORENZO	SI
MORELLI FEDERICO	SI
DE BLASIS GIANPAOLO	SI
DE GASPERIS CRISTIAN	--
MARIANI ELEONORA	SI
DE FILIPPIS SANDRO	SI
MONTALDI GIANCARLO	SI
ODDI PIERLUIGI	--
SCIARRA MARCO	--

Presenti n° 10 Assenti n° 3

Ai sensi dell'art 39, comma 3, del T.U 18,08,2000, n. 267 presiede il Sindaco DOTT. SCALISI LUCIANO AMEDEO MARIO

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA GAGGIANO CINZIA, che provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 33, comma 2, dello Statuto Comunale), il Sindaco, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

Prima di procedere con l'esame del punto all'ordine del giorno, entra in aula il consigliere Oddi Pierluigi. Presenti 11

Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione.

Premesso che:

- la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti:
 - ⌚ *di natura patrimoniale*: imposta municipale propria (IMU), dovuta dal proprietario di immobili, escluse le abitazioni principali, e relative pertinenze così come definite dalla norma;
 - ⌚ *riferita ai servizi*, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), all'art. 1, comma 738, ha disposto, fra l'altro, l'abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI): nello specifico la legge contempla l'abrogazione, dal 1 gennaio 2020, di tutte le disposizioni concernenti sia la precedente disciplina dell'IMU, sia quella della tassa sui servizi indivisibili (TASI) - v. art. 1, comma 780, legge n. 160/2019 -, **ferme restando le disposizioni riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI)**;

Visti, con riferimento alla normativa in tema di piani finanziari e tariffe della tassa sui rifiuti:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali in materia di entrate;
- l'art. 54 del medesimo decreto, ove è stabilito che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 cit., il quale stabilisce che: "*il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*";
- l'art. 3, comma 5-*quinquies* del decreto-legge n. 228/2021 conv. in legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale stabilisce che "*a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*";
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che in tema di deliberazioni dei Comuni su tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza, dispone che "*dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

Considerato che la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)** funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria*" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995 n. 481) e già esercitati negli altri settori di

competenza;

Visti gli atti ARERA pubblicati, e in particolare:

- Delibera n. 443/2019 del 31 ottobre 2020 *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021"*, che approva il *"metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti"* (MTR);
- Delibera n. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 *"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"*;
- Determina n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 *"Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari"*;
- Delibera n. 238/2020/R/Rif del 23 giugno 2020 *"Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- Delibera n. 564/2020/R/eel del 22 dicembre 2020 *"Aggiornamento per l'anno 2021 delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per i clienti non domestici e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione"*;
- Delibera n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021, con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- Delibera n. 459/2021/R/Rif del 26 ottobre 2021 *"Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)"*;
- Determina n. 2/2021-DRIF del 4 novembre 2021 *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;
- Delibera n. 385/2023/R/RIF del 03/08/2023 *"Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani"*;
- Delibera n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 *"Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"*;
- Determina n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 *"Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani"*;
- Determina n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)"*;
- Delibera n. 487/2023/R/RIF del 24/10/2023 *"Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/r/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)"*;
- Delibera n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF"*;

Dato atto che:

- con la sopra richiamata Delibera n.1/DTAC/2023 l'Autorità ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, nonché fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la delibera 363/2021/R/rif e 389/2021/R/rif (MTR-2) per il **secondo periodo regolatorio 2022-2025**;
- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del nuovo metodo elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- in base all'articolo 7 delib. ARERA n. 363/2021 ed art. 28 dell'allegato MTR-2, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Organismo competente e

approvato dall'ARERA;

- L' "Organismo competente" è l'Ente territorialmente competente (ETC), ovvero il soggetto di riferimento nel territorio in cui opera il Comune, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;

- il comma 1-bis dell'articolo 3-bis del **decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138**, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, attribuisce agli Enti di Governo dell'ambito (EGATO) o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (...)";

- ai sensi del comma 7 dell'art. 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (c.d. Testo Unico Ambiente), le Regioni possono istituire "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali";

- il comma 1 dell'art. 201, del medesimo D. lgs. 152/2006 stabilisce che: "Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti";

- nel territorio in cui opera il Comune di Civitella Roveto è istituito e operante l'**Ente di Governo dell'ambito**, previsto ai sensi del sopra menzionato decreto-legge n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011, che per i Comuni d'Abruzzo è l'**AGIR - Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani** (ente rappresentativo di tutti i comuni dell'ATO Abruzzo che vi partecipano obbligatoriamente), istituita ai sensi della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 e ss.mm.ii. ed operativa dalla data di nomina del l.r., nella persona del Direttore Generale (cfr. delibera Assemblea AGIR n. 3 del 31 maggio 2022);

Atteso che:

- con **Determina del Direttore Generale di AGIR N. 244 del 23 maggio 2024** è stato **validato il PEF 2024/2025** del Comune di Civitella Roveto;

- con **Deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 07/06/2024** sono stati approvati: il **Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2024-2025** e le **tariffe TARI dell'annualità 2024**;

- i costi indicati nel PEF pluriennale, come sopra validato ed approvato, consentono di determinare altresì la **proposta tariffaria per l'anno 2025**;

Ritenuto pertanto opportuno che il Consiglio comunale, ai sensi del vigente regolamento IUC, nella componente TARI, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29 maggio 2014 che stabilisce la competenza consiliare in tema di approvazione delle relative tariffe, proceda con **l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, dando atto dell'avvenuta validazione del PEF 2024-2025 da parte dell'AGIR Abruzzo** con la richiamata determina n. 3 del 07/06/2024 (disponibile sul portale telematico dell'Autorità ed allegata in copia al presente atto per maggior comodità di consultazione), nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

- lo schema dell'**aggiornamento biennale del Piano economico finanziario (PEF) 2024-2025** del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo biennio del periodo 2022 - 2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif dai soggetti gestori del servizio (e del pari allegato alla presente), riporta un costo complessivo di:

Anno	2024	2025
------	------	------

Componente VARIABILE	334.561,00	342.570,00
Componente FISSA	122.530,00	158,402,00
TOTALE	457.092,00	500.973,00

Richiamate le “... *Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif ...*” nelle quali viene dato atto che “... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di recupero della produttività Xa (ART. 5)...*”;

Ricordato che:

- nel territorio del Comune di Civitella Roveto, il **Gestore tecnico del Servizio di igiene urbana ed ambientale (raccolta e smaltimento dei rifiuti)** in forza di specifico contratto di servizio è la Soc. **SEGEN S.p.A.**, con sede legale in via Roma n. 1, 67054 Civitella Roveto (AQ), Partita IVA 01364860666, iscr. REA 85726;

- dal già richiamato schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2024-2025 emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani che, al netto delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della Determinazione n. 2/DRIF/2021, è ripartito in € 457.092,00 per il 2024 ed € 500.973,00 per il 2024;

- ai sensi dell'art. 4.2 del MTR-2 aggiornato, le entrate tariffarie di ciascuno dei due anni in esame (2024 e 2025), determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, NON eccedono quelle relative all'anno precedente più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.2 del MTR-2 cit.;

- ai sensi dell'art. 4.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif aggiornata “...*In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*”;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla **presa d'atto formale del suddetto Piano** che, validato con la Determina AGIR n. 244/2024 cit., costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Visti altresì, in tema di **commisurazione, determinazione ed approvazione delle tariffe TARI**:

- l'articolo 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale “*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*”;

- il comma 652 del medesimo articolo della L. 147/2013, a mente del quale “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*”;

- il comma 660 dell'art. cit., in base al quale “*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle*

previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;

- il comma 683, il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che a sua volta, al riguardo, recita: “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 288, che prevede, a partire dall’anno 2022, la possibilità per i Comuni, in deroga al sopra citato art. 1, c. 683, L. 160/2019, di approvare **i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;**

- l’art. 10-ter del Dl. N. 25/2025 (cd. Decreto “PA”) ha disposto che **“Per l’anno 2025, il termine del 30 aprile previsto dall’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025”;**

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale **la misura del tributo provinciale**, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, **“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”.**

- la deliberazione ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF, rubricata **“istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”** che ha istituito a decorrere dal 2024 due voci perequative aggiuntive alla TARI destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad 0,10 euro/utenza per anno (UR1,a) e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad 1,50 euro/utenza per anno (UR2,a);

Considerato, inoltre, che:

- con il recente **DPCM 21 gennaio 2025, n. 24**, pubblicato in G.U. il 13/03/2025, il governo ha introdotto una nuova forma di **agevolazione sulla tassa rifiuti per le famiglie in difficoltà economica**, il c.d. **“Bonus sociale rifiuti”**, nella prospettiva di uniformare sul territorio nazionale ed automatizzare il sistema degli sconti già esistenti a livello comunale, definendo soglie ISEE omogenee per l’accesso al beneficio e, in generale, individuando principi e criteri per l’applicazione delle agevolazioni tariffarie a supporto di famiglie che versano in condizioni economico-sociali disagiate;

- la citata norma statale, in vigore dal 28/03/2025, demanda le modalità applicative di dette agevolazioni ad appositi provvedimenti di dettaglio di competenza dell’**Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)**;

- a tal fine l’Autorità, con la recentissima **Delibera n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto legge 144/19 e del DPCM 21 gennaio 2025 n. 24”**, ha conseguentemente avviato il relativo procedimento, prevedendo le prime disposizioni per l’attuazione del riconoscimento del beneficio, fra le quali anzitutto:

⌚ quella sulla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’agevolazione: in particolare ARERA ha istituito una nuova componente perequativa, la **“UR3”**, la cui applicazione è stabilita **dal 01 gennaio 2025** e il cui valore è inizialmente fissato in **6,00 euro a utenza** (l’Autorità medesima provvederà, con atti successivi, alla differenziazione della componente UR3 tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, valutando affinamenti dell’articolazione della componente);

⌚ quella sulla quantificazione della riduzione in favore degli aventi diritto, che è prevista nella misura **del 25% della tassa** sui rifiuti TARI (o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani ove operante);

⌚ quella sui destinatari del beneficio, che saranno le **famiglie (utenze domestiche) con un indicatore ISEE fino a 9.530 euro, incrementato a 20.000 euro per famiglie con almeno quattro figli a carico**;

- pertanto, allo stato attuale, non sono state ancora adottate da ARERA disposizioni circa le modalità procedurali di applicazione di quanto sancito dalla norma generale (in particolare, sulle forme dell'erogazione, che dovrebbe essere automatica e non su domanda dell'interessato, ma a oggi non risulta definito sul piano tecnico il meccanismo destinato ad essere adottato da ogni *software house* titolare degli applicativi gestionali), mentre risultano già stabilite la decorrenza del *bonus* (dall'anno corrente) e la sua copertura finanziaria: a mezzo di una ulteriore componente perequativa posta a carico di tutti i contribuenti TARI, con la conseguenza che il *bonus* non incide né sui costi dei PEF, né sulla determinazione delle tariffe TARI da parte del Comune né, tanto meno, su altre riduzioni previste dai regolamenti comunali sulla Tassa rifiuti, le quali restano applicabili indipendentemente dall'applicazione di tale beneficio;

- con documento inviato all'Autorità in data 11/04/2025, l'**ANCI / IFEL**, associazione rappresentativa degli interessi delle Amministrazioni comunali, ha formulato varie osservazioni sull'istituzione della citata nuova componente perequativa: *in primis*, pur ritenendo condivisibile l'obiettivo del Governo e dell'Autorità di assicurare una riduzione generalizzata della tariffa rifiuti a carico di nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale, l'Associazione ritiene necessario che ARERA decida di rinviare l'applicazione del *bonus* al 2026, allo scopo di definire nei prossimi mesi le regole e consentire agli uffici dei Comuni e dei gestori di adeguarsi alle stesse entro la fine del corrente anno;

- il Comune di Civitella Roveto, sull'illustrata tematica, ha adottato in passato, di volta in volta, specifiche disposizioni sin dal periodo della nota emergenza sanitaria da pandemia covid: a partire da espresse integrazioni del regolamento TARI finalizzate a riconoscere, ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico, una **riduzione del tributo pari al 25% della tariffa complessiva** (v. annualità 2021 e 2022, con copertura finanziaria garantita da appositi contributi statali emergenziali), per proseguire con il finanziamento, tramite atti deliberativi della Giunta, di contributi straordinari per le annualità 2023 e 2024, i cui costi sono stati fronteggiati con fondi di bilancio destinati alle misure di sostegno di rilevanza sociale, e che con il presente atto s'intendono espressamente confermati, in prospettiva del loro **rinnovo / mantenimento per il 2025** anche nell'eventualità che, alla luce del sopra descritto quadro normativo a oggi incerto, i necessari ulteriori provvedimenti attuativi della disciplina statale non siano adottati dall'Autorità competente entro l'anno in corso;

Considerato che, al fine della **determinazione delle tariffe**:

- il totale delle entrate tariffarie che emerge dalla sopra riportata tabella riassuntiva sul Piano economico finanziario, con specifico riferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'**anno 2025**, è pari a € 550973,00 di cui € 342.570,00 relativi alle componenti di *costo variabile* e € 158.402,00 alle componenti di *costo fisso*;

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*

- la tariffa deve essere **articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica** e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:

TARIFE TARI 2025		Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Percentuale ripartizione		78%	22%
Totale costi variabili*	342.570,00	267.204,60	75.365,40
Totale costi fissi*	158.402,00	123.553,56	34.848,44
Totale costo del servizio*	500.973,00	390.758,16	110.213,84

*i totali possono divergere per effetto degli arrotondamenti (nelle tabella non si tiene conto dei decimali)

Vista l'articolazione tariffaria (comprensiva dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd applicati) del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" **per l'anno 2025, come da distinti prospetti**, entrambi allegati al presente atto, relativi rispettivamente alle utenze **domestiche** e a quelle **non domestiche**;

Ravvisata, pertanto, la necessità di:

- provvedere all'approvazione, per l'anno 2025, della suddetta articolazione tariffaria;
- stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025 sia effettuato in n. **2 rate**, aventi le seguenti scadenze:

1° rata ed eventuale versamento in unica soluzione: entro il **30 agosto 2025**;

2° rata (saldo) entro il **1° ottobre 2025**

ferma eventuale successiva deliberazione laddove l'Amministrazione ritenga necessario modificare il numero e la scadenza delle suddette rate;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Visti:

- il D. lgs. n. 267/2000;
- il D. lgs. n. 118/2011
- lo Statuto Comunale

Il Sindaco invita alla discussione, i cui interventi vengono di seguito riassunti:

Consigliere De Filippis

Sarebbe opportuno prendere visione del contratto di affidamento del servizio alla SEGEN per poter verificare il costo di gestione dei relativi servizi.

Consigliere Oddi

Con il precedente atto di revisione dei servizi affidati a SEGEN si è provveduto con la rimodulazione degli stessi senza modificarne i costi.

Sindaco

La proposta di deliberazione in argomento ha per oggetto le tariffe che sono state stabilite in esecuzione del PEF 2024/2025 approvato con delibera consiliare n.8 del 29.05.2024 e validato da AGIR Abruzzo. Pertanto, le tariffe TARI per l'anno 2025 derivano dalla applicazione del citato PEF redatto ed approvato l'anno 2024. La documentazione relativa all'affidamento del servizio a SEGEN è disponibile presso l'ufficio tecnico competente per materia.

Esaurita la discussione, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto.

Sentita la relazione del Sindaco, che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Si dà atto che risulta essere presente in più in aula il Consigliere Comunale Pierluigi Oddi, pertanto 11 sono i presenti.

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n.11

Favorevoli n. 8

contrari n. 2 (Montaldi e Oddi)

astenuiti n. 1 (De Filippis)

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1 di prendere formalmente atto dell'**aggiornamento del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il biennio 2024-2025 (ALLEGATO I)**, così come validato e determinato dall'**Autorità Gestione Integrata Rifiuti urbani per la Regione Abruzzo - AGIR ABRUZZO** - in funzione di Ente Territorialmente Competente, con **determinazione n. 244 del 23 Maggio 2024 (ALLEGATO II)**, e relativa **relazione di accompagnamento (ALLEGATO III)**, documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente agli atti propedeutici (*relazioni di accompagnamento* e connesse *dichiarazioni di veridicità*) trasmessi sia dal Comune di Civitella Roveto sia dal gestore del servizio rifiuti urbani SEGEN S.p.A. all'Autorità, e da questa debitamente valutati ai fini della validazione del Piano (rispettivamente: **ALLEGATI II.A e II.B**);
- 2 di **approvare per l'anno 2025 l'articolazione tariffaria** (comprensiva dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd applicati) del **Tributo comunale sui rifiuti (TARI)**, come da specifici prospetti relativi alle **utenze domestiche (ALLEGATO IV)** e alle **utenze non domestiche (ALLEGATO V)**;
- 3 di quantificare in **euro 500.973,00** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario al netto delle Entrate di cui all'Articolo 1.4 della Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021;
- 4 di dare atto che:
 - la scomposizione del totale delle entrate tariffarie dell'aggiornamento PEF 2024-2025 MTR-2 per l'Anno 2025 da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa complessiva
342.570,00	158.402,00	500.973,00

- l'importo del **tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale** di cui al vigente art. 19, comma 7, del D. lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con il presente atto, è **pari al 5 %**;
 - per l'anno 2025 l'importo delle voci perequative introdotte da ARERA con la Delibera 385/2023/R/rif, è fissata in 0,10 euro/utenza per anno destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (*UR1,a*), ed in 1,50 euro/utenza per anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (*UR2,a*);
- 5 di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025 sia in n. **2 rate**, aventi le seguenti scadenze: - **1° rata** ed eventuale versamento in unica soluzione: entro il **30 agosto 2025**; - **2° rata** (saldo) entro il **1° ottobre 2025**;
 - 6 di pubblicare la presente deliberazione nell'albo informatico del Comune e di trasmetterla telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15-ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - 7 Di dare atto che:
 - la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. lgs. 267/2000 sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
 - la deliberazione di approvazione dell'articolazione tariffaria TARI anno 2025, stante la propria natura regolamentare, necessita del parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D. lgs. n. 267 del 2000, e il rilascio del detto parere è previsto, con

riferimento a tutte le delibere regolamentari dell'Ente in tema di aliquote, tariffe e disciplina locale dei tributi, come condizione di efficacia delle stesse;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico e, in particolare, l'urgenza e l'improrogabilità del presente provvedimento in riferimento alla scadenza dei termini di legge per l'approvazione della tariffa TARI;

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n.11

Favorevoli n. 8

contrari n. 2 (Montaldi e Oddi)

astenuti n. 1 (De Filippis)

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione, stante la necessità di completare tempestivamente il procedimento in relazione ai termini di legge citati in premessa, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.

Area	AREA TRIBUTI
Ufficio	UFFICIO TRIBUTI
Proponente	OCCHIUZZI SANTE

OGGETTO:	APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025. DETERMINAZIONE RATE DI PAGAMENTO E RELATIVE SCADENZE.
-----------------	---

Premesso che:

- la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti:
 - ⌚ *di natura patrimoniale*: imposta municipale propria (IMU), dovuta dal proprietario di immobili, escluse le abitazioni principali, e relative pertinenze così come definite dalla norma;
 - ⌚ *riferita ai servizi*, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), all'art. 1, comma 738, ha disposto, fra l'altro, l'abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI): nello specifico la legge contempla l'abrogazione, dal 1 gennaio 2020, di tutte le disposizioni concernenti sia la precedente disciplina dell'IMU, sia quella della tassa sui servizi indivisibili (TASI) - v. art. 1, comma 780, legge n. 160/2019 -, **ferme restando le disposizioni riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI)**;

Visti, con riferimento alla normativa in tema di piani finanziari e tariffe della tassa sui rifiuti:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali in materia di entrate;
- l'art. 54 del medesimo decreto, ove è stabilito che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 cit., il quale stabilisce che: "*il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*";
- l'art. 3, comma 5-*quinquies* del decreto-legge n. 228/2021 conv. in legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale stabilisce che "*a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*";
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che in tema di deliberazioni dei Comuni su tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza, dispone che "*dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

Considerato che la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)** funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria*" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995 n. 481) e già esercitati negli altri settori di

competenza;

Visti gli atti ARERA pubblicati, e in particolare:

- Delibera n. 443/2019 del 31 ottobre 2020 "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*", che approva il "*metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti*" (MTR);
- Delibera n. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";
- Determina n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 "*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*";
- Delibera n. 238/2020/R/Rif del 23 giugno 2020 "*Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- Delibera n. 564/2020/R/eel del 22 dicembre 2020 "*Aggiornamento per l'anno 2021 delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per i clienti non domestici e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione*";
- Delibera n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021, con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- Delibera n. 459/2021/R/Rif del 26 ottobre 2021 "*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*";
- Determina n. 2/2021-DRIF del 4 novembre 2021 "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";
- Delibera n. 385/2023/R/RIF del 03/08/2023 "*Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani*";
- Delibera n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*";
- Determina n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "*Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani*";
- Determina n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*";
- Delibera n. 487/2023/R/RIF del 24/10/2023 "*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/r/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*";
- Delibera n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF*";

Dato atto che:

- con la sopra richiamata Delibera n.1/DTAC/2023 l'Autorità ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, nonché fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la delibera 363/2021/R/rif e 389/2021/R/rif (MTR-2) per il **secondo periodo regolatorio 2022-2025**;
- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del nuovo metodo elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- in base all'articolo 7 delib. ARERA n. 363/2021 ed art. 28 dell'allegato MTR-2, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Organismo competente e

approvato dall'ARERA;

- L' "Organismo competente" è l'Ente territorialmente competente (ETC), ovvero il soggetto di riferimento nel territorio in cui opera il Comune, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;

- il comma 1-bis dell'articolo 3-bis del **decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138**, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, attribuisce agli Enti di Governo dell'ambito (EGATO) o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (...)";

- ai sensi del comma 7 dell'art. 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (c.d. Testo Unico Ambiente), le Regioni possono istituire "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali";

- il comma 1 dell'art. 201, del medesimo D. lgs. 152/2006 stabilisce che: "Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti";

- nel territorio in cui opera il Comune di Civitella Roveto è istituito e operante l'**Ente di Governo dell'ambito**, previsto ai sensi del sopra menzionato decreto-legge n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011, che per i Comuni d'Abruzzo è l'**AGIR - Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani** (ente rappresentativo di tutti i comuni dell'ATO Abruzzo che vi partecipano obbligatoriamente), istituita ai sensi della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 e ss.mm.ii. ed operativa dalla data di nomina del l.r., nella persona del Direttore Generale (cfr. delibera Assemblea AGIR n. 3 del 31 maggio 2022);

Atteso che:

- con **Determina del Direttore Generale di AGIR N. 244 del 23 maggio 2024** è stato **validato il PEF 2024/2025** del Comune di Civitella Roveto;

- con **Deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 07/06/2024** sono stati approvati: il **Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2024-2025** e le **tariffe TARI dell'annualità 2024**;

- i costi indicati nel PEF pluriennale, come sopra validato ed approvato, consentono di determinare altresì la **proposta tariffaria per l'anno 2025**;

Ritenuto pertanto opportuno che il Consiglio comunale, ai sensi del vigente regolamento IUC, nella componente TARI, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29 maggio 2014 che stabilisce la competenza consiliare in tema di approvazione delle relative tariffe, proceda con **l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, dando atto dell'avvenuta validazione del PEF 2024-2025 da parte dell'AGIR Abruzzo** con la richiamata determina n. 3 del 07/06/2024 (disponibile sul portale telematico dell'Autorità ed allegata in copia al presente atto per maggior comodità di consultazione), nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

- lo schema dell'**aggiornamento biennale del Piano economico finanziario (PEF) 2024-2025** del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo biennio del periodo 2022 - 2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif dai soggetti gestori del servizio (e del pari allegato alla presente), riporta un costo complessivo di:

Anno	2024	2025
------	------	------

Componente VARIABILE	334.561,00	342.570,00
Componente FISSA	122.530,00	158,402,00
TOTALE	457.092,00	500.973,00

Richiamate le “... *Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif ...*” nelle quali viene dato atto che “... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di recupero della produttività Xa (ART. 5)...*”;

Ricordato che:

- nel territorio del Comune di Civitella Roveto, il **Gestore tecnico del Servizio di igiene urbana ed ambientale (raccolta e smaltimento dei rifiuti)** in forza di specifico contratto di servizio è la Soc. **SEGEN S.p.A.**, con sede legale in via Roma n. 1, 67054 Civitella Roveto (AQ), Partita IVA 01364860666, iscr. REA 85726;
- dal già richiamato schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2024-2025 emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani che, al netto delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della Determinazione n. 2/DRIF/2021, è ripartito in € 457.092,00 per il 2024 ed € 500.973,00 per il 2024;
- ai sensi dell'art. 4.2 del MTR-2 aggiornato, le entrate tariffarie di ciascuno dei due anni in esame (2024 e 2025), determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, NON eccedono quelle relative all'anno precedente più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.2 del MTR-2 cit.;
- ai sensi dell'art. 4.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif aggiornata “...*In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*”;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla **presa d'atto formale del suddetto Piano** che, validato con la Determina AGIR n. 244/2024 cit., costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Visti altresì, in tema di **commisurazione, determinazione ed approvazione delle tariffe TARI**:

- l'articolo 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale “*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*”;
- il comma 652 del medesimo articolo della L. 147/2013, a mente del quale “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*”;
- il comma 660 dell'art. cit., in base al quale “*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle*

previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;

- il comma 683, il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che a sua volta, al riguardo, recita: “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 288, che prevede, a partire dall’anno 2022, la possibilità per i Comuni, in deroga al sopra citato art. 1, c. 683, L. 160/2019, di approvare **i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;**

- l’art. 10-ter del Dl. N. 25/2025 (cd. Decreto “PA”) ha disposto che **“Per l’anno 2025, il termine del 30 aprile previsto dall’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025”;**

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale **la misura del tributo provinciale**, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, **“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”.**

- la deliberazione ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF, rubricata **“istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”** che ha istituito a decorrere dal 2024 due voci perequative aggiuntive alla TARI destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad 0,10 euro/utenza per anno (UR1,a) e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad 1,50 euro/utenza per anno (UR2,a);

Considerato, inoltre, che:

- con il recente **DPCM 21 gennaio 2025, n. 24**, pubblicato in G.U. il 13/03/2025, il governo ha introdotto una nuova forma di **agevolazione sulla tassa rifiuti per le famiglie in difficoltà economica**, il c.d. **“Bonus sociale rifiuti”**, nella prospettiva di uniformare sul territorio nazionale ed automatizzare il sistema degli sconti già esistenti a livello comunale, definendo soglie ISEE omogenee per l’accesso al beneficio e, in generale, individuando principi e criteri per l’applicazione delle agevolazioni tariffarie a supporto di famiglie che versano in condizioni economico-sociali disagiate;

- la citata norma statale, in vigore dal 28/03/2025, demanda le modalità applicative di dette agevolazioni ad appositi provvedimenti di dettaglio di competenza dell’**Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)**;

- a tal fine l’Autorità, con la recentissima **Delibera n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto legge 144/19 e del DPCM 21 gennaio 2025 n. 24”**, ha conseguentemente avviato il relativo procedimento, prevedendo le prime disposizioni per l’attuazione del riconoscimento del beneficio, fra le quali anzitutto:

⌚ quella sulla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’agevolazione: in particolare ARERA ha istituito una nuova componente perequativa, la **“UR3”**, la cui applicazione è stabilita **dal 01 gennaio 2025** e il cui valore è inizialmente fissato in **6,00 euro a utenza** (l’Autorità medesima provvederà, con atti successivi, alla differenziazione della componente UR3 tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, valutando affinamenti dell’articolazione della componente);

⌚ quella sulla quantificazione della riduzione in favore degli aventi diritto, che è prevista nella misura **del 25% della tassa** sui rifiuti TARI (o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani ove operante);

⌚ quella sui destinatari del beneficio, che saranno le **famiglie (utenze domestiche) con un indicatore ISEE fino a 9.530 euro, incrementato a 20.000 euro per famiglie con almeno quattro figli a carico**;

- pertanto, allo stato attuale, non sono state ancora adottate da ARERA disposizioni circa le modalità procedurali di applicazione di quanto sancito dalla norma generale (in particolare, sulle forme dell'erogazione, che dovrebbe essere automatica e non su domanda dell'interessato, ma a oggi non risulta definito sul piano tecnico il meccanismo destinato ad essere adottato da ogni *software house* titolare degli applicativi gestionali), mentre risultano già stabilite la decorrenza del *bonus* (dall'anno corrente) e la sua copertura finanziaria: a mezzo di una ulteriore componente perequativa posta a carico di tutti i contribuenti TARI, con la conseguenza che il *bonus* non incide né sui costi dei PEF, né sulla determinazione delle tariffe TARI da parte del Comune né, tanto meno, su altre riduzioni previste dai regolamenti comunali sulla Tassa rifiuti, le quali restano applicabili indipendentemente dall'applicazione di tale beneficio;

- con documento inviato all'Autorità in data 11/04/2025, l'ANCI / IFEL, associazione rappresentativa degli interessi delle Amministrazioni comunali, ha formulato varie osservazioni sull'istituzione della citata nuova componente perequativa: *in primis*, pur ritenendo condivisibile l'obiettivo del Governo e dell'Autorità di assicurare una riduzione generalizzata della tariffa rifiuti a carico di nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale, l'Associazione ritiene necessario che ARERA decida di rinviare l'applicazione del *bonus* al 2026, allo scopo di definire nei prossimi mesi le regole e consentire agli uffici dei Comuni e dei gestori di adeguarsi alle stesse entro la fine del corrente anno;

- il Comune di Civitella Roveto, sull'illustrata tematica, ha adottato in passato, di volta in volta, specifiche disposizioni sin dal periodo della nota emergenza sanitaria da pandemia covid: a partire da espresse integrazioni del regolamento TARI finalizzate a riconoscere, ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico, una **riduzione del tributo pari al 25% della tariffa complessiva** (v. annualità 2021 e 2022, con copertura finanziaria garantita da appositi contributi statali emergenziali), per proseguire con il finanziamento, tramite atti deliberativi della Giunta, di contributi straordinari per le annualità 2023 e 2024, i cui costi sono stati fronteggiati con fondi di bilancio destinati alle misure di sostegno di rilevanza sociale, e che con il presente atto s'intendono espressamente confermati, in prospettiva del loro **rinnovo / mantenimento per il 2025** anche nell'eventualità che, alla luce del sopra descritto quadro normativo a oggi incerto, i necessari ulteriori provvedimenti attuativi della disciplina statale non siano adottati dall'Autorità competente entro l'anno in corso;

Considerato che, al fine della **determinazione delle tariffe**:

- il totale delle entrate tariffarie che emerge dalla sopra riportata tabella riassuntiva sul Piano economico finanziario, con specifico riferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'**anno 2025**, è pari a € 550973,00 di cui € 342.570,00 relativi alle componenti di *costo variabile* e € 158.402,00 alle componenti di *costo fisso*;

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*

- la tariffa deve essere **articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica** e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:

TARIFE TARI 2025		Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Percentuale ripartizione		78%	22%
Totale costi variabili*	342.570,00	267.204,60	75.365,40
Totale costi fissi*	158.402,00	123.553,56	34.848,44
Totale costo del servizio*	500.973,00	390.758,16	110.213,84

*i totali possono divergere per effetto degli arrotondamenti (nelle tabella non si tiene conto dei decimali)

Vista l'articolazione tariffaria (comprensiva dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd applicati) del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" **per l'anno 2025, come da distinti prospetti**, entrambi allegati al presente atto, relativi rispettivamente alle utenze **domestiche** e a quelle **non domestiche**;

Ravvisata, pertanto, la necessità di:

- provvedere all'approvazione, per l'anno 2025, della suddetta articolazione tariffaria;
- stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025 sia effettuato in n. **2 rate**, aventi le seguenti scadenze:

1° rata ed eventuale versamento in unica soluzione: entro il **30 agosto 2025**;

2° rata (saldo) entro il **1° ottobre 2025**

ferma eventuale successiva deliberazione laddove l'Amministrazione ritenga necessario modificare il numero e la scadenza delle suddette rate;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Visti:

- il D. lgs. n. 267/2000;
- il D. lgs. n. 118/2011
- lo Statuto Comunale

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1 di prendere formalmente atto dell'**aggiornamento del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il biennio 2024-2025 (ALLEGATO I)**, così come validato e determinato dall'**Autorità Gestione Integrata Rifiuti urbani per la Regione Abruzzo - AGIR ABRUZZO** - in funzione di Ente Territorialmente Competente, con **determinazione n. 244 del 23 Maggio 2024 (ALLEGATO II)**, e relativa **relazione di accompagnamento (ALLEGATO III)**, documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente agli atti propedeutici (*relazioni di accompagnamento* e connesse *dichiarazioni di veridicità*) trasmessi sia dal Comune di Civitella Roveto sia dal gestore del servizio rifiuti urbani SEGEN S.p.A. all'Autorità, e da questa debitamente valutati ai fini della validazione del Piano (rispettivamente: **ALLEGATI II.A e II.B**);
- 2 di **approvare per l'anno 2025 l'articolazione tariffaria** (comprensiva dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd applicati) **del Tributo comunale sui rifiuti (TARI)**, come da specifici prospetti relativi alle **utenze domestiche (ALLEGATO IV)** e alle **utenze non domestiche (ALLEGATO V)**;
- 3 di quantificare in **euro 500.973,00** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario al netto delle Entrate di cui all'Articolo 1.4 della Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021;
- 4 di dare atto che:
 - la scomposizione del totale delle entrate tariffarie dell'aggiornamento PEF 2024-2025 MTR-2 per l'Anno 2025 da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa complessiva
342.570,00	158.402,00	500.973,00

- l'importo del **tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale** di cui al vigente art. 19, comma 7, del D. lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con il presente atto, è **pari al 5 %**;
- per l'anno 2025 l'importo delle voci perequative introdotte da ARERA con la Delibera 385/2023/R/rif, è fissata in 0,10 euro/utenza per anno destinate alla copertura dei costi di

gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (*UR1,a*) ed in 1,50 euro/utenza per anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (*UR2,a*);

5 di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025 sia in n. **2 rate**, aventi le seguenti scadenze: - **1° rata** ed eventuale versamento in unica soluzione: entro il **30 agosto 2025**; - **2° rata** (saldo) entro il **1° ottobre 2025**;

6 di pubblicare la presente deliberazione nell'albo informatico del Comune e di trasmetterla telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15-*ter* del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

7 Di dare atto che:

- la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. lgs. 267/2000 sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
- la deliberazione di approvazione dell'articolazione tariffaria TARI anno 2025, stante la propria natura regolamentare, necessita del parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D. lgs. n. 267 del 2000, e il rilascio del detto parere è previsto, con riferimento a tutte le delibere regolamentari dell'Ente in tema di aliquote, tariffe e disciplina locale dei tributi, come condizione di efficacia delle stesse;

8 Di dichiarare la deliberazione, stante la necessità di completare tempestivamente il procedimento in relazione ai termini di legge citati in premessa, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

Provincia Di L'Aquila
Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA TRIBUTI

OGGETTO:	APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025. DETERMINAZIONE RATE DI PAGAMENTO E RELATIVE SCADENZE.
-----------------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

CIVITELLA ROVETO li 25/06/2025

Il Responsabile dell'Area

OCCHIUZZI SANTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. sulla deliberazione in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

CIVITELLA ROVETO li 25/06/2025

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

DI LORETO VALERIO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto, come segue:

Il Sindaco
**DOTT. SCALISI LUCIANO AMEDEO
MARIO**

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA GAGGIANO CINZIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Il _____ viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la delibera di **Consiglio Comunale N.ro 6 del 30/06/2025** con oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025. DETERMINAZIONE RATE DI PAGAMENTO E RELATIVE SCADENZE.**

e vi resterà affissa per **15 giorni** ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

CIVITELLA ROVETO, li

Il Firmatario della Pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 30/06/2025 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

CIVITELLA ROVETO, li 30/06/2025

Il Firmatario dell'Esecutività
DOTT.SSA GAGGIANO CINZIA
